

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19**

CONFISAL- DOCUMENTO DI SINTESI OSSERVAZIONI E PROPOSTE

TUTELA DEI LAVORATORI DICHIARATI “INIDONEI TEMPORANEI” AI SENSI DELL’ART. 83 DEL DECRETO LEGGE 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

I lavoratori fragili dichiarati “temporaneamente inidonei” dal medico competente a seguito della sorveglianza sanitaria eccezionale (prevista dall’art. 83 del decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77) sono ancora oggi esclusi dalla tutela sancita dal Decreto Cura Italia (art. 26 comma 2 del Decreto-Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) che prevede l’equiparazione delle assenze alla degenza ospedaliera e l’esclusione dal periodo di comporta.

Al fine di eliminare la disparità di trattamento manifestatasi tra i lavoratori cd. “fragili”, si reputa doveroso estendere la tutela anche ai dipendenti del settore pubblico e privato dichiarati temporaneamente inidonei, laddove non possano svolgere la propria prestazione in modalità agile né possano essere adibiti ad altra mansione compatibile col giudizio di inidoneità prescritto dal medico competente.

ESCLUSIONE DAL COMPORNO DELLE GIORNATE DI MALATTIA ACCERTATA DA COVID-19

Esiste, ad oggi, una discrasia interpretativa tra le assenze dovute all’obbligo di quarantena/permanenza, domiciliare disposto dalle autorità sanitarie competenti – per la quali è espressamente previsto l’esclusione dal periodo di comporta – e le assenze per malattia dovuta alla positività da Covid-19 che, in mancanza di espliciti chiarimenti, vengono incluse dai consulenti del lavoro nel conteggio del periodo di comporta. Si reputa doveroso, pertanto, risolvere il contenzioso interpretativo e prevedere esplicitamente l’esclusione di queste assenze dal periodo di comporta, così come è avvenuto nel Decreto Sostegni per i lavoratori fragili.



TRASCINAMENTO DELLE GIORNATE PRESTATE NELL'ANNO 2019 PER I LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Nell'anno 2020, molti lavoratori agricoli a tempo determinato, a causa dei danni economici e salutarie prodotti dalla pandemia, non sono riusciti a conseguire il numero minimo di giornate necessarie per la fruizione della disoccupazione agricola. Gli stessi lavoratori, non beneficiari della cassa integrazione CISOA del comparto agricolo (riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato) sono rimasti esclusi da ogni forma di ammortizzatore sociale. Si prevede, pertanto, di riconoscere in favore di quest'ultimi il "trascinamento" delle giornate prestate nell'anno precedente (istituto già previsto nel nostro ordinamento dall'art. 21, comma 6 della L. 223/1991) e di riaprire i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2021. Si prevede, infine, per i medesimi lavoratori il riconoscimento dell'indennità una tantum erogata dall'INPS.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA

Esclusione dal contributo dei titolari di partita IVA che, nel medesimo periodo d'imposta, sono stati anche percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato e/o di pensione superiore a 30.000 euro.

ADEGUAMENTO DEI TERMINI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, evitando di lasciare *vacatio* normative e buchi temporali di non copertura.

Previsione della durata massima complessiva di trentasei mesi, senza necessità di deroga assistita, con riferimento alle **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE.**

